

I DIPENDENTI PUBBLICI E LE COLLABORAZIONI SPORTIVE. LE AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI PER I PICCOLI ENTI. L'INAIL. I PREMI SPORTIVI.

A cura di Federico Moine e Stefania Branca
Dottori Commercialisti



LE NOVITA' DELLA RIFORMA DELLO SPORT
Giovedì 28 settembre e sabato 30 settembre 2023



- Fermo restando il principio generale, nell'ambito del pubblico impiego, in ordine al divieto, per i pubblici dipendenti, di svolgere incarichi retribuiti «esterni» senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (cfr. art.53 del DLgs. 165/2001), la riforma dello sport distingue la figura del volontario da quella del lavoratore.

- In particolare l'art.25, comma 6, del DLgs. 36/2021, prevede che i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possano prestare la propria attività, in qualità di volontari, nell'ambito delle ASD, SSD, FSN, DSA, associazioni benemerite e degli EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In questo caso, ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art.29, comma 2, del DLgs. 36/2021, in termini di possibilità di rimborso delle spese sostenute (vitto, alloggio, viaggio e trasporto in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza) e di obbligo copertura assicurativa.

I DIPENDENTI PUBBLICI E LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

- Qualora l'attività dei dipendenti della Pubblica Amministrazione rientri invece nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del DLgs. 36/2021 e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca. Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (principio del c.d. silenzio assenso).

- Dunque, la Pubblica Amministrazione, in questo caso, ha un chiaro potere discrezionale.

- Ove l'autorizzazione venga rilasciata, ai compensi derivanti da tali prestazioni lavorative si applica il regime previdenziale e fiscale del lavoro sportivo dilettantistico autonomo (sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, di titolarità di partita IVA o di lavoro occasionale), di cui agli artt. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'art.36, comma 6, del DLgs. 36/2021.

I DIPENDENTI PUBBLICI E LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

- I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre, in qualità di atleti o di tecnici, ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono le proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art.36, comma 6-quater, del DLgs. 36/2021.

- Le disposizioni in merito al regime autorizzatorio di operare al di fuori dell'orario di lavoro, al fine di non impedire l'impiego di professionisti appartenenti ai c.d. Gruppi sportivi, non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e dalle DSA o sotto la loro egida.

I DIPENDENTI PUBBLICI E LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

- Al fine di agevolare la «dirompente» entrata in vigore della riforma, l'art.35, commi dall'8 sexies all'8 undecies, del DLgs. 36/2021, ha istituito un contributo in favore delle ASD e SSD che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del contributo stesso hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000 euro (le c.d. «ASD e SSD di piccola dimensione»). Il contributo è commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

- Modalità e termini di concessione e di revoca del contributo saranno stabiliti da apposito DPCM o decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Per l'anno 2023 le risorse stanziare in apposito Fondo ammontano a 8,3 milioni di euro.

- Il contributo viene iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, è escluso dalla formazione del reddito e dalla base imponibile IRAP, non incide sul rapporto tra attività principali e attività secondarie e strumentali e spetta nel rispetto del regime de minimis.

- Le SSD beneficiarie del contributo dovranno pubblicare nel RAS l'importo ricevuto.

LE AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI PER I PICCOLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

- L'art.34, comma 1, del DLgs. 36/2021 impone l'obbligo assicurativo INAIL per i lavoratori sportivi subordinati.
- L'art.37 del DLgs. 36/2021 prevede altresì l'obbligo in esame per i co.co.co. amministrativo-gestionali.
- Ai sensi dell'art.34, comma 3, del DLgs. 36/2021, i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. non sono invece sottoposti all'obbligo assicurativo INAIL, in quanto ad essi si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art.51 della Legge 289/2002 e relativi provvedimenti attuativi, cioè quella correlata al tesseramento presso le FSN, DSA O EPS.
- Non sono altresì tenuti all'obbligo assicurativo INAIL i lavoratori sportivi autonomi titolari di partita IVA ed i lavoratori autonomi occasionali.
- Non sono infine tenuti all'obbligo assicurativo INAIL i volontari sportivi, in favore dei quali vige sia la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art.51 delle Legge 289/2002 correlata al tesseramento, sia quella prevista dall'art.29, comma 4, del DLgs. 36/2021 relativa alla responsabilità civile verso i terzi.
- Per i lavoratori subordinati, l'art.34 del DLgs. 36/2021 stabilisce che con decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

GLI OBBLIGHI INAIL E ASSICURATIVI

- L'art. 36, comma 6-quater, del DLgs. 36/2021, prevede che le somme versate da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD ai propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, siano inquadrare come premi ai sensi dell'art.30, comma 2, del DPR 600/73, dunque con assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta del 20%, a rivalsa facoltativa, il che significa che l'ente che eroga il premio non deve necessariamente trattenerla dall'importo corrisposto. La ritenuta sul premio, come detto, è a rivalsa facoltativa e ciò rappresenta un'agevolazione soprattutto quando il premio è in natura e non in denaro.

- Per inciso, va evidenziato che le condizioni normative che consentono l'erogazione del premio sono la partecipazione ad una competizione o ad un raduno nazionale, risultando escluse altre fattispecie.

- La ritenuta va versata a mezzo mod. F24, con codice tributo 1047, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il premio è maturato.

- L'ente sportivo dilettantistico erogante il premio deve altresì redigere il Mod. 770 per la comunicazione delle ritenute operate (prospetto G del quadro SH), se non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi oppure, se obbligato a quest'ultima, dovrà compilare in essa il quadro RZ.

- Possono essere erogati premi, nell'accezione di cui sopra, anche a coloro che operano in qualità di volontari presso i sodalizi sportivi dilettantistici eroganti, nonché in favore di atleti e tecnici inquadrati quali lavoratori sportivi, senza che ciò incida sulle fasce esenti ai fini fiscali e previdenziali.

I PREMI SPORTIVI